COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

16.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Disposizioni per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (3012);

Piro ed altri: Nuove norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche (2670);

Foschi ed altri: Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e facilitazioni per la casa ai portatori di *handicap* fisici (248-*ter*) 3

PAG.

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 5, 8, 10

Boato Michele 9

Bonfatti Paini Marisa 9

Cederna Antonio 10

Cerutti Giuseppe 4, 8

D'Angelo Guido 5

De Carolis Stelio 9

Ferrarini Giulio 8

Galli Giancarlo 9

Jervolino Russo Rosa, *Ministro per gli affari sociali* 5, 8, 10

Piro Franco 9

Votazione segreta:

Botta Giuseppe, *Presidente* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Oreste Lodigiani, Giorgio Medri e Antonio Mundo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Franco Piro, Stelio De Carolis e Marte Ferrari.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (3012); e delle proposte di legge Piro ed altri: Nuove norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche (2670); Foschi ed altri: Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e facilitazioni per la casa ai portatori di handicap fisici (248-*ter*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piro ed altri: « Nuove norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche »; Foschi ed altri: « Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e facilitazioni per la casa ai portatori di *handicap* fisici ».

Avverto che, in relazione al testo unificato che avevamo approvato all'unanimità in linea di principio nella seduta del 26 luglio 1988 sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti. Pertanto, si sono realizzate le condizioni per giungere all'approvazione definitiva del provvedimento in esame nel corso della seduta odierna, tenendo in tal modo fede all'impegno di licenziare il testo prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

In particolare, si era posto il problema relativo alla definizione dell'organo che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, avrebbe dovuto ripartire le somme assegnate tra i comuni richiedenti. Si è ritenuto opportuno adottare la dizione: « competenti assessori regionali », in considerazione della necessità di favorire l'accelerazione delle procedure.

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 11 si è indicata come data di scadenza per la presentazione di domande il 31 dicembre 1988.

All'articolo 2, infine, è stato predisposto un emendamento che va valutato con particolare attenzione, perché solleva il problema dei non vedenti. Poiché ritengo che tale questione sia comunque ricompresa nello spirito dell'articolato, inviterei fin d'ora i presentatori a ritirarlo ed a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò diretta-

mente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle disposizioni di cui al regolamento previsto dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di *handicap*, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del codice civile, possono installare, a proprie spese, strutture mobili e facilmente rimovibili o anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Gli onorevoli Cerutti, D'Addario, Martuscelli e De Carolis hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, *aggiugere le seguenti:* nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati.

2. 1.

Rinnovo ai presentatori l'invito a ritirare questo emendamento, ed a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

GIUSEPPE CERUTTI. Insieme agli altri presentatori dell'emendamento 2. 1, accolgo l'invito a ritirarlo. Riteniamo, infatti, che i problemi dei non vedenti siano ricompresi nelle previsioni degli articoli 1 e 2. Sarebbe opportuno, tuttavia, che il Governo valutasse sempre con attenzione i problemi di questa categoria e che ne tenesse conto in sede di elaborazione dei regolamenti di attuazione.

Tali esigenze, insieme ad altre valutazioni, saranno richiamate nell'ordine del giorno nel quale trasfonderemo il contenuto dell'emendamento 2. 1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali.* Vorrei rassicurare l'onorevole Cerutti e gli altri presentatori dell'emendamento 2. 1 sia sulla interpretazione degli articoli 1 e 2, che sarà il più possibile estensiva – tale, cioè, da comprendere anche le esigenze dei non vedenti – sia sulla disponibilità a tener conto della questione in sede di stesura del regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Le opere di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i 30 giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

GUIDO D'ANGELO. Intendo manifestare talune perplessità in merito alla formulazione dell'articolo 4. Infatti, per costruire un grattacielo sono sufficienti 60 giorni mentre, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, le regioni o le autorità da esse subdelegate provvedono, per gli interventi di cui all'articolo 2, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

PRESIDENTE. In caso di mancato rispetto del termine perentorio, si considera l'ipotesi di silenzio-assenso.

GUIDO D'ANGELO. Con tale disposizione non si rispetta però l'armonia dell'ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 18 della predetta legge la competente Soprintedenza è tenuta a provvedere entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

(È approvato).

ART. 6.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

(È approvato).

ART. 7.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge n. 47/85. Contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quello pervisto dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al primo comma consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 8.

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al Sindaco, relative alle realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'*handicap* e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

(È approvato).

ART. 9.

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche ai sensi della presente legge, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio o al portatore di *handicap*.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni, è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque a venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque a cento milioni.

3. Hanno diritto ai benefici fiscali di cui al presente articolo i contribuenti portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità.

4. Hanno altresì diritto ai medesimi benefici i contribuenti che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicenmbre 1986, n. 917.

5. Gli aventi diritto possono detrarre dall'imposta sul reddito, per gli importi rimasti effettivamente a loro carico, la spesa sostenuta e gli oneri connessi, ivi compresi gli interessi passivi, in misura non superiore al 50 per cento dell'imposta dovuta e comunque per un importo non superiore a un milione e 500 mila lire all'anno a partire dall'anno in cui il contributo è stato erogato e per i quattro anni successivi.

6. Nella lettera e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione, sono sostituire dalle parole mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento ». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

(È approvato).

ART. 10.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle « barriere architettoniche » negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5. I competenti assessori regionali ripartiscono la somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di *handicap* riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficenza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

(È approvato).

ART. 11.

1. Gli interessati devono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.

3. Alla domanda devono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette al competente assessore regionale.

5. Il competente assessore regionale determina il fabbisogno regionale complessivo e trasmette entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

(È approvato).

ART. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 10 miliardi per anno 1988 e con lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capi-

tolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 al l'uopo utilizzando l'accantonamento « Concorso dello Stato nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici » per lire 5 miliardi per il 1988 e lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990, nonché l'accantonamento « progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane » per lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990.

2. Alle minori entrate rivanti dall'applicazione delle disposioni dell'articolo 9, valutare in lire 1 miliardo per il 1989 e 1 miliardo per il 1990, si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese dei privati per intervenire volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici. »

3. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

4.. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazione di bilancio.

(È approvato).

Propongo il seguente titolo: « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Cerutti, D'Addario, Martuscelli e De Carolis hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati

impegna il Governo

a ritenere ricomprese le esigenze dei non vedenti nell'attuazione sia dell'articolo 1 che dell'articolo 2 ».

9/3012/2612/248-*ter*/VIII/1

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali.* Il Governo accetta quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIUSEPPE CERUTTI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE CERUTTI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico sul provvedimento al nostro esame, che ritengo risponda ad un'esigenza legislativa quanto mai importante e significativa. Desidero ringraziare i firmatari della proposta di legge ed il Governo, il quale ha accolto questa occasione per conferire una dimensione completa al problema. Certamente, con l'attuazione del provvedimento si potrà far chiarezza e giustizia in uno dei settori più delicati ed importanti della convivenza civile.

Ci auguriamo che, con la stessa celerità con la quale siamo pervenuti all'approvazione del testo, il Governo si faccia carico della sua esecuzione, in modo da consentire ai diretti interessati, amministratori e cittadini, di giungere nel più breve tempo possibile ad utilizzare le risorse finanziarie di questa legge per creare le condizioni di adattabilità ed abitabilità adeguate alla situazione.

GIULIO FERRARINI. Esprimo il voto favorevole e la soddisfazione del gruppo socialista per l'approvazione di questo provvedimento, che ha avuto nel collega Piro un appassionato e pervicace sostenitore. Si tratta di un provvedimento importante, che rappresenta un significativo salto di qualità ed una dimostrazione di sensibilità da parte di questo Parlamento, seppure con notevole ritardo, nei confronti dei cittadini portatori di *handicap.*

Siamo convinti che, con l'approvazione di questa legge, non tutti i problemi siano risolti; nonostante le premesse che con essa abbiamo posto, occorre lavorare presso le amministrazioni

periferiche e gli enti locali per stimolare complessivamente una cultura ed un'attenzione che sono ancora insufficienti nel nostro paese. Riteniamo, comunque, che l'approvazione del provvedimento costituisca un'ottima base di partenza.

GIANCARLO GALLI. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul testo elaborato dal Comitato ristretto, frutto del lavoro concorde della Commissione.

Ritengo siano da sottolineare non solo il passo in avanti che concretamente si compie, ma anche gli obiettivi contenuti nell'articolo 1, nel quale si afferma che occorre garantire l' accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati: si tratta ovviamente di una finalità che rappresenta, in prospettiva, un impegno che questa legge in parte consente di realizzare.

MARISA BONFATTI PAINI. Anch'io desidero, come i colleghi che mi hanno preceduto, esprimere soddisfazione per la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Ritengo che siamo riusciti a compiere in tempi abbastanza brevi un lavoro soddisfacente. Certamente, come qualcuno ha affermato, non abbiamo risolto tutti i problemi anche perché, come è stato più volte ribadito durante i lavori, non si tratta soltanto di varare nuove norme, ma di creare le condizioni affinché nell'opinione pubblica, negli amministratori e, più in generale, in tutti i cittadini, nascano quella sensibilità e quell'attenzione che il problema merita.

Desidero infine sottolineare che nel corso del nostro lavoro abbiamo spesso parlato, senza però riuscire ad esplicitarla adeguatamente, dell'attenzione che si dovrà rivolgere anche ai non vedenti.

STELIO DE CAROLIS. Annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul provvedimento, che consente di recuperare un'oggettiva arretratezza che il nostro paese ha nei confronti delle altre nazioni europee; esprimo, altresì, il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la rapidità dei tempi nei quali si è pervenuti alla conclusione dell'*iter* di questa legge.

MICHELE BOATO. Annuncio il voto favorevole del gruppo verde.

FRANCO PIRO. Voglio innanzitutto esprimere il mio compiacimento per aver avuto l'idea, nei mesi invernali, di appostare in legge finanziaria una minima parte di contributo, ed avere successivamente tradotto in norma ciò che era stato previsto in tabella *C*.

Ringrazio i colleghi che hanno sottoscritto la proposta di legge, ed il Governo il quale, nella persona del ministro Jervolino Russo, si è rivelato un interlocutore efficace ed attento, anche nel contribuire ad aumentare lo stanziamento iniziale di spesa previsto per il provvedimento. Aggiungo inoltre un ringraziamento particolare al presidente Botta ed agli uffici della Commissione, in special modo al dottor Piergiorgio Mariuzzo, che ci ha fornito un'efficace assistenza tecnica.

Penso sia necessario che la Commissione di merito sappia che la parte pubblica dell'iniziativa registra oggi una situazione di *deficit* (proprio in questi giorni si sta elaborando la nuova legge finanziaria), perché ai 75 miliardi stanziati hanno fatto riscontro richieste per più di 200 miliardi; in vista delle scadenze del 31 marzo 1989, sono già state depositate presso la Cassa depositi e prestiti domande per più di 350 miliardi.

È necessario pertanto aumentare lo stanziamento per la parte pubblica già compreso nella legge finanziaria. Sono convinto che la nuova cultura, che ci è stata tanto raccomandata anche dal professor Cuciniello, possa svilupparsi in direzioni diverse anche a seconda del modo in cui vengono stanziate le risorse.

Nell'ultima seduta della commissione speciale istituita presso la Presidenza del Consiglio, abbiamo avuto la possibilità di valutare a fondo la situazione esistente nel campo di cui ci stiamo occupando. La legge al nostro esame certamente trasfor-

merà gli assistiti in contribuenti: sarà infatti più facile l'inserimento non solo sociale, ma anche lavorativo. Ciò comporterà, in buona sostanza, anche un ridimensionamento dell'assistenzialismo ed un aumento reale, invece, di partecipazione al lavoro.

Speriamo che l'approvazione di questa legge possa rappresentare il primo segnale di un'inversione di tendenza, verso una politica non lassista, ma tale da attribuire a ciascuno le proprie responsabilità.

È indispensabile tenere presenti i problemi legati alla esigenza dell'autonomia della persona umana, di tutti i cittadini, a cominciare dagli anziani, dai non vedenti e da tutti coloro che hanno difficoltà di deambulazione che, si pensa, nel 2000 rappresenteranno un quarto della popolazione italiana.

La mia soddisfazione per la felice conclusione di un lavoro impostato tempo addietro rappresenta anche un impegno per la prossima legislazione, ancora da avviare. Molte sono, infatti, le finalità che possono essere realizzate quando la buona volontà del Governo e del Parlamento trova un punto d'incontro.

ANTONIO CEDERNA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sulla proposta di legge in esame.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Cercherò di essere telegrafica quanto l'onorevole Cederna!

Voglio innanzitutto ringraziare vivamente la Commissione, il suo presidente e tutti i gruppi politici in essa rappresentati, non solo per la rapidità del lavoro svolto ma anche per la sua qualità e per aver reso possibile l'esame del progetto di legge in sede deliberante.

Naturalmente, non sta a me annunciare i propositi dell'altro ramo del Parlamento, però nutro la fondata speranza che il testo da noi esaminato incontri il favore anche dei colleghi del Senato, e diventi legge nei primi giorni della settimana ventura. Si tratta di un fatto estremamente positivo, e di una circostanza che è stata resa possibile dal vostro lavoro e dall'accordo politico che siete riusciti a raggiungere.

Senza alcuna enfasi retorica, voglio dire che il lavoro da voi svolto costituisce veramente un alto momento delle istituzioni.

Voglio inoltre fornire alla Commissione le maggiori assicurazioni del mio impegno in ordine a tutti i provvedimenti attuativi sui quali sarò chiamata ad intervenire. I miei uffici, d'accordo, naturalmente, con quelli degli altri ministeri competenti – hanno avviato lo studio di una serie di soluzioni per il varo dei provvedimenti attuativi prima dello scadere dei termini fissati nel progetto di legge.

Comprendo che il problema di fondo è quello rappresentato dagli ulteriori finanziamenti necessari per apportare le indispensabili modifiche, tanto negli edifici privati quanto in quelli pubblici. Voglio assicurare che, al riguardo, la mia presenza nel Governo sarà finalizzata a stimolare ogni iniziativa in proposito.

Consento con quanto ha già detto l'onorevole Piro: questa è una buona legge, con un elevato valore civile, anche se non risolutiva di tutte le problematiche.

Mi auguro che l'attenzione dimostrata da tutti i gruppi nei confronti della materia non venga a cadere, perché sia possibile compiere ben presto altri passi in avanti.

È necessario impegnarsi ad attivare la commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio, affinché fornisca tutti quei contributi che sono stati sollecitati anche dal professor Cuciniello nel corso dell'audizione tenutasi presso questa Commissione, e si consolidino le premesse per una nuova cultura in materia.

Rinnovo, in conclusione, il mio vivissimo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal suo presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Jervolino Russo per le parole di apprezzamento che ha rivolto alla Commissione.

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3012); e proposte di legge Piro ed altri (2670); Foschi ed altri (248-*ter*) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » (3012-2670-248-*ter*):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 31
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Angeloni, Bevilacqua, Boato, Bonfatti Paini, Bonsignore, Boselli, Botta, Bulleri, Cederna, Cerutti, Ciconte, D'Addario, D'Angelo, De Carolis, De Lorenzo, Ferrari Marte, Ferrarini, Galli, Levi Baldini, Lusetti, Martuscelli, Mazza, Monello, Paganelli, Piermartini, Piro, Sapio, Serafini, Testa, Travaglini.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO